

Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese

Aggiornato al 25 marzo 2020

Fonte CONFCOMMERCIO, Settore Commercio e legislazione d'impresa

25 marzo 2020 **COMMERCIO**

I codici ateco sono quelli che risultano dalla visura camerale? oppure Agenzia Entrate? molte aziende in particolare quelle "più datate" hanno in visura camerale codici ateco spesso non corrispondenti.

In linea teorica ciascuna attività dovrebbe essere identificata, sia presso il Registro delle Imprese che presso l'Agenzia delle Entrate, dal medesimo codice Ateco. Eventuali errori o disallineamenti devono essere corretti in modo che risulti sempre il codice più adeguato a identificare l'attività concretamente svolta dall'impresa. Pertanto, nel valutare se, in caso di attribuzione di codici differenti, l'attività possa ritenersi consentita, bisognerà fare riferimento al codice che si ritiene la identifichi con maggiore precisione.

Poiché le disposizioni dei DPCM 11 marzo e 22 marzo non contengono ulteriori specificazioni, in mancanza di chiarimenti ufficiali sul punto si ritiene che, **nell'eventualità di un controllo, sia possibile impiegare indifferentemente sia i dati del Registro delle Imprese che quelli dell'Agenzia delle Entrate.**

Per quanto riguarda le attività con codici attribuiti sulla base di classificazioni precedenti a quella attualmente in uso, si segnala che, a [questa pagina del sito dell'Agenzia delle Entrate](#) e a [questa pagina del sito dell'Istat](#), sono disponibili delle tabelle di raccordo tra i codici della classificazione Ateco 2007 e quelle precedentemente utilizzate.

Per opportuna informazione si segnala infine che, a partire dal 23 marzo 2020, è possibile **verificare direttamente e gratuitamente il codice Ateco** di qualsiasi attività tramite la funzione di ricerca disponibile sul [sito del Registro delle Imprese](#).

25 marzo 2020 **COMMERCIO**

• **La consegna a domicilio di pasti è sempre possibile?**

La consegna a domicilio di pasti è **ancora ammessa**. Se l'impresa che confeziona i pasti li consegna con proprio personale deve avere cura di utilizzare DPI (mascherine, guanti, distanza di sicurezza).

Le attività non sospese ai sensi del DPCM dell'11 marzo possono continuare a vendere tutti prodotti del loro assortimento fino ad espressa indicazione contraria da parte del Governo.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

25 marzo 2020 **COMMERCIO**

• **Posso vendere on-line anche dopo 25 marzo (non sto parlando di generi alimentari)?**

Sì, non ci sono limiti temporali per l'attività di commercio via internet.

La scadenza del 25 marzo è per consentire alle attività di produzione e commercio all'ingrosso non incluse nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo di **completare le attività necessarie alla sospensione** (consegne, ecc).

Le uniche attività oggi consentite all'interno dei locali commerciali sono pertanto limitate a quelle strettamente indispensabili all'eventuale gestione del commercio via internet (o per telefono ecc.) e/o per le consegne al domicilio del cliente, ove non sia possibile operare integralmente da remoto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

- **Sono titolare di un negozio di ottica (Cod ATECO 47.78.20) volevo sapere se dopo l'ultimo decreto possiamo rimanere aperti.**

Certo, i negozi di ottica possono rimanere aperti. Tutte le attività elencate nell'allegato 1 e 2 al [DPCM dell'11 marzo](#) possono continuare ad essere svolte. La [lettera a\) del DPCM del 22 marzo](#) specifica che "*resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell'11 marzo e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo*".

Inoltre, a conferma del fatto che il DPCM del 22 marzo non ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM dell'11 marzo, si evidenzia che l'art. 2 del DPCM del 22 marzo dispone che le disposizioni del presente decreto "*si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell'11 marzo 2020, nonché a quelle dell'ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020.*"

Il datore di lavoro deve comunque garantire l'osservanza in azienda delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) per il personale eventualmente presente in azienda osservando il protocollo del 14 marzo 2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

- **I CAF (Codice Ateco 69.20.14), tra cui ci sono molte società di servizi delle Confcommercio, posso rimanere aperte?**

Riteniamo che l'attività dei CAF sia inclusa nel disposto dell'art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM del 22 marzo ai sensi del quale: "*sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità*".

Le attività amministrative invece vanno limitate a quelle effettivamente

indifferibili ed urgenti (es. scadenza fatture prima del 3 aprile).

Tutte le altre vanno rinviate a dopo il 3 aprile.

Fatte queste premesse, è possibile mantenere personale in azienda ma il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle misure di cui al protocollo del 14 marzo 2020.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa